DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 99

Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Vigente al: 21-11-2018

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante

delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 novembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche

comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita';

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita'

1. Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Art. 2.

Definizioni

- 1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:
- a) Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:
- 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla <u>lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670;</u>
- 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e

produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1.;

- 3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti
- produttivi, come definiti dalla <u>legge 319/76</u> e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualita' a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1.
- b) Fanghi trattati: i fanghi sottoposti a trattamento biologico,
- chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione.
- c) Agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale
- e alimentare, nonche' zootecnico;
- d) Utilizzazione: il recupero dei fanghi previsti al punto a)

mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo.

Art. 3.

Condizioni per l'utilizzazione

- 1. E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati
- all'art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) sono stati sottoposti a trattamento;
- b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o

bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

2. L'utilizzazione dei fanghi e' consentita qualora la

concentrazione di uno o piu' metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.

- 3. Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B.
- 4. I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purche' i suoli presentino le seguenti caratteristiche: capacita' di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;

pH compreso tra 6,0 e 7,5; In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia

inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tenere conto dell'aumentata mobilita' dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.

5. I fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare possono essere impiegati in quantita' massima fino a tre volte le quantita' indicate al comma 4. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.

6. I fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della presente norma, della tutela ambientale e della salute degli operatori del settore. In particolare:

a) i fanghi utilizzati devono essere disidratati e il loro contenuto di umidita' non deve superare il limite di 80% espresso sul tal quale;

- b) i fanghi devono avere una composizione analitica che rientri nei limiti dell'allegato I B;
- c) il substrato artificiale di coltura deve contenere un quantitativo di fango non superiore al 20% del totale.

Art. 4. Divieti

- 1. E' vietata l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3.
- 2. E' vietata l'utilizzazione dei fanghi tossici e nocivi in riferimento alle sostanze elencate nell'allegato al <u>decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915</u>, con le concentrazioni limite stabilite nella delibera del 27 luglio 1984, anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle presenti disposizioni.
- 3. E' vietato applicare i fanghi ai terreni:
- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- c) con pH minore di 5;
- d) con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr;
- e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggere, anche in

consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

f) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti

sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

- g) quando e' in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.
- 4. E' vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

Art. 5.

Competenze dello Stato

- 1. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro dell'industria:
- 1) svolge le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse al presente decreto;
- 2) provvede alla modifica ed integrazione degli allegati in conformita' con le determinazioni della Comunita' economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnicoscientifiche;
- 3) promuove ed autorizza, d'intesa con le Regioni interessate ed anche in deroga ai divieti e alle limitazioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, l'acquisizione di nuove conoscenze sull'impiego agricolo dei fanghi attraverso forme di sperimentazione applicate in scala limitata;
- 4) provvede agli adempimenti comunitari previsti dalla direttiva

recepita col presente decreto;

- 5) promuove e organizza la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati;
- 6) definire i metodi di campionamento e di analisi dei fanghi e dei terreni.

### Art. 6.

## Competenze delle regioni

- 1. Le regioni:
- 1) rilasciano le autorizzazioni per le attivita' di raccolta,

trasporto, stoccaggio, condizionamento, come definito dall'art. 12, ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alla normativa vigente e al presente decreto;

- 2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalita' di trattamento;
- 3) stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione dei

fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilita', pendenza) delle condizioni meteoclimatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi;

4) predispongono piani di utilizzazione agricola dei fanghi

tenendo conto delle caratteristiche quali-quantitative degli stessi, della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettivita' dei terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti, in sostanza organica, in microelementi, derivanti da altre fonti, dei criteri di ottimizzazione dei trasporti, delle tipologie di trattamento;

- 5) redigono ogni anno e trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati;
- 6) stabiliscono le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.

#### Art. 7

## Competenze delle province

1. Le province provvedono al controllo sulle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi del <u>decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915</u>, nonche' delle attivita' di utilizzazione dei fanghi, ai sensi del presente decreto.

#### Art. 8.

# Autorizzazioni e disciplina

1. Le attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e

condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate ai sensi della normativa prevista dal <u>decreto del Presidente</u> <u>della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915</u>, e successive integrazioni, dalla <u>legge 20 ottobre 1987, n. 441</u>, dalla <u>legge 9 novembre 1988, n. 475</u>, e dal presente decreto.

2. Coloro che svolgono o intendono svolgere le attivita' sopra in-

dicate, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, sono tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti. Per le attivita' di raccolta e trasporto, l'iscrizione all'Albo tiene luogo di autorizzazione.

3. L'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura e' rilasciata ai sensi dell'articolo 9.

## Art. 9.

Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura

- 1. Chi intende utilizzare in attivita' agricole proprie o di terzi,
- i fanghi di cui all'art. 2 deve:
- a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione;
- b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione,

alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

- 2. Ai fini di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, punto
- a), il richiedente deve indicare:
- a) la tipologia di fanghi da utilizzare;
- b) le colture destinate all'impiego dei fanghi;
- c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi;
- d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi.

L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.

- 3. La notifica di cui al comma 1, punto b), deve contenere:
- a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B;
- c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei

terreni sui quali si intende applicare i fanghi;

- d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A;
- e) le colture in atto e quelle previste;
- f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
- g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di

esercitare attivita' agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi;

h) il titolo di disponibilita' dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';

Art. 10.

#### Analisi del terreno

1. Il soggetto che richiede l'autorizzazione all'utilizzazione dei

fanghi e' tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.

2. Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni e devono

essere effettuate presso laboratori pubblici, ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni adottato su proposta dei Ministri della sanita', sell'ambiente e dell'agricoltura e foreste.

Art. 11.

### Analisi dei fanghi

1. I fanghi, cosi' come prodotti presso gli impianti di

depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualita' delle acque trattate e comunque, ogni tre mesi per gli impianti di potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.c.); ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialita' inferiore a 100.000 a.c. Nel caso dei fanghi di cui all'art. 2 punto a. 1., provenienti da impianti di depurazione con capacita' inferiore a 5.000 a.c., si procedera' ad almeno una analisi

2. Qualora i fanghi siano stoccati, miscelati, trattati e/o additivati, essi dovranno essere sottoposti ad ulteriori analisi prima della loro utilizzazione in agricoltura, al fine della verifica del rispetto dei limiti fissati nell'allegato I B.

- 3. Le analisi sono effettuate secondo lo schema dell'allegato II B
- e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.
- 4. Copia delle analisi deve essere consegnata all'utilizzatore dei fanghi.
- 5. Le analisi debbono essere effettuate presso laboratori pubblici,

ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni adottato su proposta dei Ministri della sanita', dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e dell'industria.

Art. 12.

### Norme tecniche

1. Raccolta dei fanghi.

La raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve

avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente. In particolare durante la fase di raccolta deve essere evitata la formazione di aerosoli.

2. Trasporto dei fanghi.

Il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad

evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza dal punto di vista igienicosanitario.

I mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi liquidi o

disidratati non possono essere utilizzati per il trasporto dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale o di materiali che possono venire a contatto in maniera diretta o indiretta con gli alimenti medesimi.

In caso di trasporto di altri rifiuti i mezzi devono essere

bonificati al fine del successivo trasporto dei fanghi.

3. Stoccaggio dei fanghi negli impianti di produzione e/o di trattamento e/o stoccaggio per conto terzi.

Devono essere previsti adeguati sistemi di stoccaggio predisposti

in relazione allo stato fisico dei fanghi prodotti ed alla loro utilizzazione. I depositi devono essere realizzati in modo da facilitare le operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto.

4. Condizionamento dei fanghi.

Si intende per condizionamento dei fanghi qualsiasi operazione atta

a modificare le caratteristiche fisico-chimico-biologiche dei medesimi in modo tale da facilitarne l'utilizzazione in agricoltura con esclusione delle operazioni proprie del ciclo fanghi eseguiti presso gli impianti di depurazione.

E' considerata come condizionamento anche l'operazione di

miscelazione. I fanghi possono essere miscelati con altri fanghi di cui all'art. 2 e/o con altri rifiuti a matrice organica naturale o a composizione analoga a quella dei fertilizzanti disciplinati dalla <u>legge 748/84</u>, secondo criteri che saranno valutati in sede di proce- dure per il rilascio della specifica autorizzazione regionale di cui al precedente articolo 8. In caso di miscelazione e' obbligatoria la procedura di cui all'art. 11 per ciascun componente la miscela.

In ogni caso, quando i fanghi vengono sottoposti a condizionamento

l'autorizzazione stabilisce specifici criteri e limiti di accettabilita' dei materiali additivati ai fanghi in entrata al trattamento, tali da assicurare la qualita' dei prodotti finali per l'utilizzazione agricola, fatta salva la sicurezza per l'ambiente e per l'uomo.

5. Stoccaggio dei fanghi presso l'utilizzatore finale.

Per lo stoccaggio dei fanghi presso l'utilizzatore finale, qualora

l'azienda utilizzatrice intenda dotarsi di un proprio impianto di stoccaggio, questo deve avere capacita' e dimensioni proporzionate sia agli ordinamenti colturali prevalenti, sia alle caratteristiche dei fanghi:

per i fanghi liquidi o disidratati deve essere realizzato un

bacino impermeabile opportunamente recintato;

per i fanghi essiccati, se questi non vengono forniti in

contenitori, e' necessario prevedere opportune precauzioni per evitarne la dispersione.

6. Applicazione dei fanghi.

I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche

agricole; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.

In ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante

e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonche' su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

Art. 13.

## Scheda di accompagnamento

- 1. Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi.
- 2. Tale scheda deve essere compilata secondo lo schema riportato all'allegato III A.
- 3. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni.

((1))

-----

## AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal 3 dicembre

2010, n. 205, ha disposto (con l'art. 193, comma 9) che "La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1".

Art. 14.

### Registri di carico e scarico

- 1. Il produttore di fanghi destinati all'agricoltura, deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e all'art. 3 comma 5 della legge n. 475/88;
- a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
- b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all'allegato 1 B;
- c) il tipo di condizionamento impiegato;
- d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi.
- 2. I registri sono a disposizione delle autorita' competenti e deve esserne trasmessa annualmente copia alla Regione ai fini della relazione di cui all'art. 6, comma 5.

Art. 15.

### Registro di utilizzazione

1. L'utilizzatore dei fanghi e' tenuto a istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorita' competente di controllo, sul quale dovranno essere riportati secondo le modalita' indicate nell'allegato III B:

i risultati delle analisi dei terreni;

i quantitativi di fanghi ricevuti;

la relativa composizione e caratteristiche;

il tipo di trattamento subito;

gli estremi delle schede di accompagnamento;

il nominativo o la ragione sociale del produttore, del

trasportatore, del trasformatore;

i quantitativi di fanghi utilizzati;

le modalita' e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.

2. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle

schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

Art. 16. Sanzioni

- 1. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 4 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.
- 2. Si applica la pena dell'arresto se sono utilizzati fanghi tossici o nocivi.
- 3. Alle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, previsti dal presente decreto, restano applicabili le sanzioni penali sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.
- 5. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione e' punito con l'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni
- 6. Chiunque non ottempera agli obblighi relativi alla tenuta della scheda di accompagnamento e dei registri di carico e scarico e del registro di utilizzazione, di cui agli artt. 13, 14 e 15, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992

**COSSIGA** 

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche

comunitarie

DE MICHELIS, Ministro degli affari

esteri

MARTELLI, Ministro di grazia e

giustizia

CARLI, Ministro del tesoro

GORIA, Ministro dell'agricoltura e

delle foreste

BODRATO, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato DE LORENZO, Ministro della sanita' RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

ALLEGATO I A

VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE DI METALLI PESANTI NEI SUOLI AGRICOLI DESTINATI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

Valore limite

(mg/kg SS)

 Cadmio
 1,5

 Mercurio
 1

 Nichel
 75

 Piombo
 100

 Rame
 100

 Zinco
 300

Nota: sui terreni destinati all'utilizzazione dei fanghi deve essere eseguito, prima della somministrazione, un test rapido di Bartlett e James (allegato II A, rif. 3) per l'identificazione della capacita' del suolo ad ossidare il Cr III a Cr VI. I terreni che, sottoposti a tale test, producono quantita' uguali o superiori a 1 (Micron( M di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

ALLEGATO II A ANALISI DEI TERRENI

- pH; - C.S.C.;								
- cadmio;								
- mercurio;								
- nichel;								
- piombo;								
- rame;								
- zinco.								
	mnionamento e di anali	si dai tarrani:						
Campionament	2. Metodiche di campionamento e di analisi dei terreni:							
Per superfici ritenute omogenee inferiori od uguali a cinque ettari viene preparato un campione medio ricavato dalla								
				eita' del terreno puo' essere richiesto un				
			_	ita dei terreno può essere rieniesto di				
	naggior numero di campioni rispetto a quanto sopra indicato. 2. Profondita' di prelevamento e preparazione del campione.							
3. pH.								
4. C.S.C.								
5. Metalli pesanti	totali							
-	e del suolo per il cromo	•						
			terreni: in attesa de	elle disposizioni di cui all'articolo 5, n. 6				
	la migliore tecnologia d		terrein. III attesa ut	the disposizioni di cui ali articolo 3, 11. o				
Si la lilelillelilo ai	ia illigliore techologia u	ALLEGAT	TO 111 A					
	EAN		RE IN AGRICOLTUR	۸				
	FAN			A				
		SCHEDA DI ACCO						
D., a d., thana a data	<b>.</b>	BOLL	A N.					
Produttore o deter								
	ociale							
	partita I.V.A							
_	comune		f					
Luogo di produzioi	ie o deterizione via	11	. II dZ	comune prov				
Processo di stabili								
adottato Stato fi	sico							
adottato Stato fi	sico 							
adottato Stato fis ————————————————————————————————————	sico si - no -	Disidratato	(% 5.5.)					
		Disidratato Essiccato	(% s.s.)					
Aerobico Anaerobico	si - no - si - no -	Essiccato	" "					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale	si - no - si - no -							
Aerobico Anaerobico Fisico (quale	si - no - si - no -	Essiccato	" "					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (qual	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido	" "					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (qual	si - no - si - no - ) e) gare copia) effettuata i	Essiccato Liquido	" "					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (qual Ultima analisi (alle Consegnati a	si - no - si - no - ) e) gare copia) effettuata i	Essiccato Liquido	" "	tore F. ricevente				
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (qual Ultima analisi (alle Consegnati a	si - no - si - no - ) e) gare copia) effettuata i	Essiccato Liquido IFirma	" "	tore F. ricevente				
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (qualo Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so	si - no - si - no - )e)e)egare copia) effettuata ikgil.	Essiccato Liquido  IFirma	" "	tore F. ricevente				
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o	si - no - si - no - ) e) gare copia) effettuata ikgil.	Essiccato Liquido Firma	" "	tore F. ricevente				
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via	si - no - si - no - )e)e)kgare copia) effettuata ikgil .	Essiccato Liquido  IFirma	" "	tore F. ricevente				
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via comune	si - no - si - no - ) e) gare copia) effettuata ikgil. pociale partita I.V.A	Essiccato Liquido  IFirma	produttore o deten					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via comune Mezzo di trasporto	si - no - si - no - ) e) gare copia) effettuata ikgil. pociale partita I.V.A prov	Essiccato Liquido  IFirma	produttore o deten					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via comune Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  IFirma	produttore o deten					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via comune Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo Consegnati a	si - no - si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  IFirma	produttore o deten					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via comune Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo so Consegnati a Gestore impianto s	si - no - si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  IFirmata	produttore o deten					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via comune Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo so Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  I Firma ta	produttore o deten					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo so Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  IFirmata	produttore o deten					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo so Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  IFirmata	produttore o deten					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo so Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Codice fiscale e/o Sede legale via Comune	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  IFirma ta	produttore o deten					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Comune Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Sede legale via Comune N. autorizzazione.	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  I	produttore o deten	F. ricevente				
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Comune Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Sede legale via Comune N. autorizzazione.	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  I	produttore o deten					
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Comune Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Sede legale via Comune N. autorizzazione.	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  I	produttore o deten	F. ricevente				
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo so Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Consegnati a R. autorizzazione. Consegnati a Gestore impianto o	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  I	produttore o deten	F. ricevente				
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo so Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Gostore impianto so Consegnati a Consegnati a N. autorizzazione. Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Nome o ragione so Nome o ragione so	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  I	produttore o deten	F. ricevente				
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Comune Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Comune N. autorizzazione. Consegnati a Gestore impianto o Nome o ragione so Codice fiscale e/o	si - no - si - no - )	Essiccato     Liquido	produttore o deten	F. ricevente				
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Consegnati a Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo so Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via N. autorizzazione. Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  I	produttore o deten	F. ricevente				
Aerobico Anaerobico Fisico (quale Chimico (quale Chimico (quale Chimico (quale Ultima analisi (alle Consegnati a Trasportatore Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Mezzo di trasporto N. iscrizione Albo so Consegnati a Gestore impianto so Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Comune N. autorizzazione. Consegnati a Gestore impianto o Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Gestore impianto o Nome o ragione so Codice fiscale e/o Sede legale via Cosede legale via Cosede legale via Cosede legale via Comune	si - no - si - no - )	Essiccato Liquido  I	produttore o deten	F. ricevente				

1. Le analisi dei terreni devono vertere sui seguenti parametri:

Tipo condizionamento	
Consegnati a kg il Firma gestore i.t F. ricevente	
Utilizzatore	
Nome o ragione sociale	
Codice fiscale e/o partita I.V.A	
Sede legale	
Sede azienda agricola via	
comune prov	
N. autorizzazione kg il kg il	
Firma utilizzatore	
ALLEGATO I B	
VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE DI METALLI PESANTI NEI FANGHI DESTINATI ALL'UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA	
Valore lin	nito
(mg/kg SS)	IIILE
(mg/kg 55)	
Cadmio	
ALL'UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA	
Valore Iir	nite
Carbonio organico %SS (min.) 20 Fosforo tot. (P) %SS (min.) 0,4 Azoto tot. %SS (min.) 1,5	
Salmonelle MPN/gSS (max.) 10 (al cubo) E' ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche indici in allegato, per i fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare.  Per i parametri carbonio organico, azoto totale, fosforo totale i valori limite di cui all'articolo 3, comma 3, devono essere considerati quali limiti inferiori di concentrazione.  ALLEGATO II B  ANALISI DEI FANGHI	ate
1. Le analisi dei fanghi devono vertere sui seguenti parametri:	
sostanza secca;	
carbonio organico;	
grado di umificazione;	
azoto totale;	
fosforo totale;	
potassio totale;	
cadmio;	
cromo;	
mercurio;	
nichel;	
piombo;	
rame;	
zinco;	
salmonelle.	
Metodiche di campionamento e di analisi dei fanghi:     Riferime	nto
- Kilenine	HILO
1. Campionamento(1)	
2. Preparazione campione(1)	
Parametri da determinare sui fanghi	
3. Sostanza secca(1)	
4. pH(1)	
5. Carbonio organico di origine biologica (2)	
6. Grado di umificazione (DH%)	
7. Azoto totale	
8. Fosforo totale	
9. Potassio totale	
10. Salmonelle(4)	
11. Metalli pesanti(1)	
3. Riferimenti metodiche di campionamento e di analisi dei fanghi:	
(1) "Metodi analitici per i fanghi. Parametri chimico-fisici". Quaderni IRSA-CNR n. 64, 1985, 1983.	

- (2) "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti". Decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 17 settembre 1989 Suppl. Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1989.
- (2- bis) "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti". Decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 24 marzo 1986 suppl. Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986.
- (3) "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti" decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 23 gennaio 1991 suppl. Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1991.
- (4) "Metodi analitici per i fanghi. Parametri biochimici e biologici". Quaderni IRSA-CNR n. 64, 1983.

# ALLEGATO III B REGISTRO DEI TERRENI

Azienda agricola         Nome o ragione sociale	
Quantita' Nota Identificazione Superfici Coltivazione fanghi (resa dei terreni appezzamento in atto prevista distrib. della	anno coltura)
Com. Sez. Fg. Map. Ha. A Ca Tonn. Data	
Scheda di Ditta Impianto di Operazione di accompagnamento trasportatrice provenienza distribuzione	
Data Q.ta' n. Data Q.ta'	